



MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Piano della filiera del tartufo 2017-2020

Gruppo 2 Commercializzazione ed etichettatura

A cura di A.F. Ragone



- 
- Cosa dice la Legge?
 - Redazione di schede in cui è descritta la situazione attuale
 - Questionario a risposta multipla
 - Identificazione punti critici, lacune, anacronismi
 - Raccolta dei *desiderata*

capitolo 3.6 + 9 Allegati tecnici

capitolo 3.8 controlli e sanzioni

Sicurezza alimentare/ vocabolario

OSA=operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo

«**Impresa alimentare**» ogni soggetto pubblico o **privato**, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti

«**immissione sul mercato**», **la detenzione** di alimenti o mangimi **a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione**, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;

Anche i raccoglitori sono OSA e devono garantire che i loro tartufi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare.

Sicurezza alimentare

Notifica alla autorità sanitarie (automatica tramite il tesserino?)

La raccolta di prodotti selvatici è «*produzione primaria*» e pertanto anche i raccoglitori devono rispettare gli obblighi previsti dal **pacchetto igiene** (Reg CE 852/04)

Sono esonerate **SOLO** le :

- **cessioni occasionali (attività marginale)**
- **di piccoli quantitativi (*)**
- **direttamente al consumatore finale/dettagliante locale che fornisce al consumatore finale (ristoranti)**

Chi va per Hobby e cede saltuariamente è in esonero

(*) dovrà essere definito il piccolo quantitativo

Sicurezza alimentare

- Chi va per hobby ma cede alle **INDUSTRIE** o **GROSSISTI**
- Chi raccoglie per mestiere
- Chi conduce tartufaie controllate
- Chi coltiva

Rispetta l'Allegato 1 del Reg CE 852/04

Potrebbe essere redatto ed adottato dalle Associazioni dei raccoglitori un **Manuale di Corretta Prassi Igienica**

NB: Resta l'obbligo per tutti SEMPRE della TRACCIABILITA' ALIMENTARE (vedi slide successiva)

Tracciabilità

1. È disposta in tutte le fasi della filiera **la rintracciabilità** degli alimenti
2. Gli OSA devono essere in grado di individuare
 - **chi abbia fornito loro un alimento**
 - **le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.**

La mancanza di tracciabilità è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 4.500 (sequestro amministrativo e confisca del prodotto). DLgs 190/06 art 2

Tracciabilità

Ricevuta dell'art 5 bis Legge 752/85:

Specie /qualità
Quantità
Data e luogo di raccolta
Corrispettivo ricevuto

Registrazione di Tracciabilità Reg CE 178/02:

Nome + Cognome + indirizzo di chi CEDE
Data e luogo
Tipologia di prodotto
Nome + Cognome + indirizzo di chi RICEVE

Il sottoscritto _____ residente a _____ in _____ n° tesserino
idoneità _____ cede a _____ ragione sociale/nome _____ con sede
in _____ p. iva/cf _____ i seguenti quantitativi di tartufi:

- Tuber magnatum Pico* (tartufo bianco) g _____
- Tuber melanosporum Vitt.* (tartufo nero pregiato) g _____
- Tuber Brumale var. moscatum De Ferry* (tartufo moscati) gr _____

Zona di raccolta: _____ (facoltativa per il prodotto spontaneo)

Documento fiscale ≠ doc. tracciabilità? Unico documento?

Le denominazioni dei tartufi

Sono quelle previste dall'art 2 (7) della Legge 752/85:

1. ***Tuber magnatum Pico***, detto volgarmente tartufo bianco;
2. ***Tuber melanosporum Vitt.***, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3. ***Tuber brumale var. moschatum De Ferry***, detto volgarmente tartufo moscato;
4. ***Tuber aestivum Vitt.***, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
5. ***Tuber uncinatum Chatin***, detto volgarmente tartufo uncinato;
6. ***Tuber brumale Vitt.***, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
7. ***Tuber borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico***, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8. ***Tuber macrosporum Vitt.***, detto volgarmente tartufo nero liscio;
9. ***Tuber mesentericum Vitt.***, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Costituiscono la DENOMINAZIONE LEGALE e pertanto DEVONO essere usate nella vendita del prodotto (art 17 Reg UE 1169/11)

I sinonimi dell'Allegato 1 della Legge 752/85 NON sono denominazioni legali!

Le specie commercializzabili

Alla luce dei più recenti studi, la classificazione corretta dei tartufi italiani è

Tuber magnatum* Pico**, detto volgarmente ***tartufo bianco pregiato

Tuber melanosporum*, Vittad.**, detto volgarmente ***tartufo nero pregiato;

Tuber brumale* Vittad.**, detto volgarmente ***tartufo nero d'inverno;

Tuber brumale* Vittad. forma *moschatum* De Ferry**, detto volgarmente ***tartufo moscato;

Tuber aestivum* Vittad. forma *aestivum, detto volgarmente ***tartufo nero d'estate o scorzone***;

Tuber aestivum* Vittad. forma *uncinatum* Chatin**, detto volgarmente ***tartufo uncinato;

Tuber borchii* Vittad. (= *Tuber albidum* Pico)**, detto volgarmente ***tartufo bianchetto* o *marzuolo;

Tuber macrosporum* Vittad.**, detto volgarmente ***tartufo nero liscio;

Tuber mesentericum* Vittad.**, detto volgarmente ***tartufo nero ordinario

Dovrebbe essere aggiornato l'elenco
di cui all'art 2 Legge 752/85

...e le altre specie??

Le specie commercializzabili

Le posizioni dei componenti del tavolo sono antitetiche:

- ***Divieto circolazione delle specie non autoctone per salvare il nostro patrimonio tartufigeno***

Permettere la circolazione di semilavorati con le spore inattivate e vietare la vendita di specie non autoctone al consumatore finale

- ***Liberalizzazione totale, per poter sfidare la concorrenza delle industrie di trasformazione estere***

Etichettatura/vendita di prodotto sfuso

Accompagnare con cartello con le seguenti informazioni:

- Denominazione del tartufo (latino e italiano)
- Stato fisico (intero, pezzi,..)
- Origine del prodotto («ITALIA» obbligatoria per il coltivato/
facoltativa per lo spontaneo)



Etichettatura/vendita di prodotto confezionato

Le regole di etichettatura dei prodotti a base di tartufo sono le stesse degli altri prodotti alimentari (Reg. UE 1169/11)

- Denominazione legale (nome latino+ italiano)
- Nome del Responsabile
- Quantità netta
- Data di consumo preferibile
- Ingredienti /allergeni

Gli AROMI devono essere elencati nell'elenco degli ingredienti: «aroma/naturale» (se lo è), solo «aroma» se è di sintesi

NON esiste obbligo di indicare «aroma di sintesi» (Reg UE 1334/08)

Etichettatura/vendita di prodotto confezionato

IL CONSUMATORE NON DEVE ESSERE TRATTO IN INGANNO:

**per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;*

suggerendo, tramite **l'aspetto, la descrizione o **le illustrazioni**, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito.*



Controlli e sanzioni

La fragile biologia del tartufo suggerisce la necessità di dotare la filiera di precise norme di controllo e di contrasto delle condotte dannose

Legge quadro nazionale 752/85:

Raccolta in assenza di tesserino di idoneità

La ricerca con un numero di cani superiore al consentito

Lo scavo senza vanghella / vanghetto

La lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

La raccolta dei tartufi immaturi;

L'omessa riempitura delle buche aperte per la raccolta;

La raccolta e la vendita di specie non consentite dalla Legge

La raccolta in periodi al di fuori del calendario e orario di raccolta

Le leggi regionali hanno declinato la difesa del tartufo in modo non sempre coerente, con il risultato che la stessa pratica ammessa in una Regione può risultare vietata in altre regioni.

Suggerimenti per la nuova legge quadro (da valutare)

Cap 3.8

- Inserimento dei richiami all'obbligo del rispetto delle norme sul benessere animale
- l'introduzione del divieto di raccolta per un periodo da concordare nelle zone in cui si sono verificati gli avvelenamenti dei cani (Ordinanza Ministero Salute 13 giugno 2016)
- sequestro e confisca del vanguardello in caso di condotta di ricerca difforme dalle modalità e dai divieti previsti dalla Legge
- sequestro temporaneo del tesserino in caso di condotta di ricerca difforme dalle modalità e dai divieti previsti dalla Legge (sanzione accessoria)
- in casi estremi di condotta di ricerca difforme dalle modalità e dai divieti previsti dalla Legge, il sequestro del cane e affidamento al canile a spese del proprietario
- confisca e vendita a ristoratori della zona del prodotto raccolto in difformità
- Raccolta massima giornaliera

Chi fa i controlli?

SULLA RACCOLTA

1. Corpo Forestale dello Stato (attualmente assorbiti nell'Arma dei Carabinieri)
2. Guardie venatorie provinciali (anch'esse in riordino a seguito dell'abolizione delle Province)
3. gli Organi di polizia locale urbana e rurale, anche eventualmente dipendenti diretti delle Regioni
4. le Guardie Particolari Giurate (soggetti che hanno i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - Regio Decreto 773/31 giuramento davanti al Prefetto)

SULLA COMMERCIALIZZAZIONE

1. Delegati esclusivamente soggetti aventi i requisiti previsti dal Reg UE 882/04 (ASL, ICQRF, CFS, AGECONTROL, AGENZIA DELLE DOGANE)

i controlli sulle piante micorrizate

Il primo importante passo per il successo della coltivazione del tartufo è disporre di piante ben micorrizate con tartufo e valide da un punto di vista forestale.

- disciplinare di produzione delle piante
- requisiti minimi dei vivai
- sistema unico nazionale di certificazione delle piante
 - Certificazione di 1° livello (vivai)
 - Certificazione di 2° livello (regioni)

Sanzioni

Due gruppi di violazioni a cui corrispondono diversi livelli di contrasto:

👉 condotte che ledono il patrimonio collettivo tartufigeno

- la raccolta di tartufi immaturi ovvero fuori dai periodi previsti dal calendario nazionale
- la raccolta mediante lavorazione andante del terreno (zappatura)
- la raccolta senza ausilio del cane o con un numero di cani superiore al consentito
- la raccolta senza attrezzo idoneo
- l'apertura di buche in soprannumero non riempite
- la raccolta senza il possesso del tesserino prescritto
- la raccolta senza aver pagato la tassa di concessione annuale
- la raccolta al di fuori delle ore consentite
- Il commercio di tartufi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse
- la cessione dei tartufi oltre i sette giorni successivi al termine indicato per la raccolta
- la certificazione di piante non idonee
- la vendita e/o l'impianto di piante senza certificazione

Sanzioni

Due gruppi di violazioni a cui corrispondono diversi livelli di contrasto:

☞ **condotte che ledono i diritti di terzi**

1. raccolta nelle zone di “*Raccolta di tartufo riservata*” senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o
2. raccolta senza averne titolo nei terreni tabellati con la scritta “*raccolta di tartufo riservata - terre d`uso civico*”;
3. la tabellazione illegittima, l`apposizione di tabelle di riserva nelle tartufoaie non riconosciute come coltivate o controllate.
4. il collocamento della tabellazione non in conformità alle disposizioni della legge

Sanzioni

Il quadro sanzionatorio deve essere coerente su tutto il territorio nazionale in considerazione:

- della omogeneità delle condotte illecite
- del frequente spostamento da una regione all'altra degli operatori del settore.

L'autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge potrebbe essere la REGIONE nel cui territorio è stata commessa l'infrazione.

Le somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative sono introitate dalle stesse Regioni.



a.manzo@politicheagricole.it

a.ragone@politicheagricole.it